

## **MOZIONE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SUL CODICE DEONTOLOGICO**

I temi della presente mozione, sul procedimento disciplinare, sull'introduzione della riabilitazione disciplinare nell'ambito delle sanzioni disciplinari e sul codice deontologico sono stati già oggetto di mozioni presentate alla scorsa sessione del XXXV Congresso Nazionale Forense.

### **PREMESSO**

- che la deontologia rappresenta l'habitus dell'Avvocato senza il quale non può essere in grado di operare con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza;
- che la vigilanza sulla corretta applicazione delle regole disciplinari rilevanti è funzione essenziale affinché l'Avvocatura nel suo complesso, adempiendo ai suoi doveri, appaia in grado di adeguatamente assicurare ai cittadini la tutela dei loro diritti.

### **RILEVATO**

- che, all'interno del sistema, i Consigli Distrettuali di Disciplina rappresentano un organismo fondamentale per il raggiungimento, da un lato, di un'altra - ed alta - considerazione della funzione di Avvocato e, dall'altro lato, di una presenza all'interno dell'Avvocatura di un sempre maggior numero di Colleghi che rispondano ai dettati costitutivi di legge professionale;
- che l'impianto disciplinare voluto dalla Legge professionale 247/2012 ha manifestato, nella sua attuazione, alcune criticità sia sotto il profilo del procedimento in senso stretto sia sotto il profilo di funzionamento dell'organo del Consiglio di Disciplina Distrettuale;
- che, tuttavia, negli anni in cui tali organismi hanno funzionato sono emersi problemi e mancanze che ne hanno notevolmente limitato la capacità di azione e, conseguentemente, una efficace capacità di intervento a sanzionare i comportamenti aventi rilevanza disciplinare;
- che tali problemi, attengono, tra le altre, alla esistenza di norme procedurali che inutilmente appesantiscono il procedimento, in particolare il termine sospensivo del procedimento in attesa della memoria difensiva successiva all'assegnazione alla sezione decidente, e la composizione di cinque membri della sezione decidente, rispetto alla composizione di tre membri, che assolverebbe comunque in maniera puntuale al compito demandato alla sezione;

- che il diritto positivo non contempla alcuna ipotesi di riabilitazione nell'ambito delle sanzioni disciplinari; - l'unico caso in cui la riabilitazione compare nell'ordinamento disciplinare forense è rappresentato dall'istituto della radiazione, nel quale, ai fine di ottenere la reinscrizione nell'albo, l'avvocato radiato deve avere ottenuto la riabilitazione in sede penale; - che la riabilitazione penale consente solo la reinscrizione nell'albo e non comporta alcuna riabilitazione disciplinare;
- che la mancata riabilitazione disciplinare fa conseguire l'impossibilità di iscrizione del difensore negli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- che in considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, si ritiene che tale divieto legislativo debba essere rivisitato allo scopo di attenuare il rigore, con l'introduzione di correttivi idonei in funzione sia dell'entità della sanzione che del periodo trascorso dalla stessa, senza ulteriori rilievi disciplinari al fine di poter essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione;
- che, ancora, si impone una rivisitazione del Codice Deontologico per un migliore adeguamento del testo all'attuale realtà dell'Avvocatura. Infatti la evidente e velocissima evoluzione della nostra professione, conseguente non solo a nuove forme di esercizio della stessa ma anche a diverse e nuove modalità richieste dal cosiddetto mercato legale, unita a forme di comunicazione non sempre valutabili attraverso le attuali norme deontologiche, a volte inadeguate: si pensi, ad esempio, al tema della pubblicità ed al tema della effettiva sanzionabilità delle società di Avvocati.

Tanto premesso, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense – Sessione Ulteriore – Roma, 15 e 16 dicembre 2023, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'Ordine Forense e dei principi espressi nella carta Costituzionale,

### **IMPEGNA E CONFERISCE MANDATO**

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense ed alle Rappresentanze Forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti ed opportune, affinché si recepisca quanto qui elaborato e sintetizzato, per come sopra indicato e richiamato ed in particolare:

- che venga svolta una sollecita ed efficace azione volta a far approvare in sede legislativa le modifiche al numero dei componenti della sezione giudicante da cinque membri a tre membri ed alla eliminazione del termine sospensivo post avviso ex art. 15 Reg. 2/2014 CNF da tempo apprezzato dal CNF;

➤ che l'art. 53 L. 247/2012, venga integrato e quindi emendato con il seguente testo: Sanzioni *“1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione. 3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. 4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. 5. La riabilitazione dichiara cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente:*

- un anno dall'esecuzione per il caso dell'avvertimento;*
- due anni dall'esecuzione per il caso della censura;*
- tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione*

*Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina Distrettuale competente decorsi i tempi prescritti dal presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di “intervenuta riabilitazione”. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.”*

E di conseguenza si propone la modifica dell'art. 30 Regolamento n. 2/2014 nei seguenti termini: Sanzioni disciplinari *1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 2. La censura consiste nel biasimo formale. 3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato. 4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 5. Il*

*professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine. 6. La riabilitazione dichiara cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente: - un anno dall'esecuzione per il caso dell'avvertimento; - due anni dall'esecuzione per il caso della censura; - tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina Distrettuale competente decorsi i tempi prescritti dal presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione". Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.*

- che si promuovano iniziative a commissioni per la verifica della funzionalità delle norme sia del Regolamento di rito che del Codice Deontologico Forense, in ragione dell'evoluzione della nostra professione, conseguente non solo a nuove forme di esercizio della stessa ma anche a diverse e nuove modalità richieste dal cosiddetto mercato legale, unita a forme di comunicazione non sempre valutabili attraverso le attuali norme deontologiche.

Milano, 20 novembre 2023

Il Presentatore

Avv. Francesca De Florio